

**ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA  
RISTORAZIONE SASSARI**

**Anno scolastico 2020/2021**

**SEDE**

*Via Cedrino 1-07100 Sassari*

*Tel. 079 2590077*

*CODICE MECCANOGRAFICO*

*SSRH02000D*

*Email [ssrh02000d@istruzione.it](mailto:ssrh02000d@istruzione.it)*

**APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 30//11/2016 delibera n.5  
Integrato nel 2018  
Integrato nel 2019:emergenza sanitaria Covid 19**

**PREMESSA**

Il presente Regolamento, contenente le norme che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento interni dell'IPSAR-IPSEOA di Sassari è redatto in conformità alle leggi nazionali e regionali vigenti, ai decreti, alle circolari e alle note del Ministero della Pubblica Istruzione dell'Università e della Ricerca, della Direzione scolastica regionale e dell'Ufficio scolastico provinciale. È stato elaborato dalla Commissione Legale composta dal Dirigente scolastico e da una rappresentanza di docenti di Diritto ed adottato con delibera del Consiglio di Istituto.

Al fine di organizzare la scuola come ambiente formativo ed educativo il Regolamento di Istituto si offre come strumento duttile di sostegno e di guida. Il suo intento è inoltre quello di valorizzare gli spazi sanciti dai Decreti Delegati per consentire la partecipazione dei genitori e degli studenti alla gestione democratica delle istituzioni scolastiche.

Per garantire il valore della cultura, che non si esaurisce in conoscenze astratte, limitate allo spazio professionale, è necessario che si stabiliscano all'interno della scuola relazioni umane rispettose della "coscienza morale e civile degli alunni" (art.1 DPR 417/74) e di tutti gli altri suoi membri, estendendo anche alla sfera etica l'esperienza scolastica. Ai principi che seguono dovrebbero pertanto uniformarsi nel loro comportamento tutti i componenti della comunità scolastica, affinché possa essere realizzata una serena e proficua attività nell'accettazione e nel rispetto dei doveri e dei diritti propri ed altrui e nel rispetto e accettazione delle regole che è segno di maturazione umana e sociale.

Il presente regolamento è conforme ai principi ed alle norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti emanato con il D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e successive modificazioni e integrazioni.

## **PARTE PRIMA- NORME GENERALI**

### **Art. 1 Vigilanza e sorveglianza degli alunni**

Durante la lezione i docenti hanno l'obbligo di vigilanza sul comportamento dei propri alunni. I docenti impegnati nella prima ora di lezione debbono trovarsi a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni ed assistere e vigilare l'ingresso dei propri alunni in classe. Debbono altresì assistere e vigilare l'uscita degli alunni.

I docenti hanno l'obbligo di fare l'appello nella prima ora di lezione, di verificare e di trascrivere le assenze e le giustificazioni sul registro di classe. I docenti delle ore successive sono tenuti ad ulteriori controlli. I docenti della prima ed ultima ora di lezione sono incaricati di prelevare e riconsegnare i registri di classe nel luogo prestabilito.

Il registro elettronico, così come quello di classe, devono essere puntualmente aggiornati e firmati.

### **Art. 2 Obbligo di orario**

I docenti sono tenuti ad osservare scrupolosamente il proprio orario di lezione e di servizio.

I docenti costretti ad assentarsi per motivi imprevisti sono tenuti a darne comunicazione alla Presidenza prima dell'inizio del proprio orario di servizio. Sia le assenze che i ritardi che possono essere previsti vanno segnalati con tempestività agli uffici preposti in modo che si possa provvedere ad eventuali sostituzioni interne o alla nomina di supplenti in tempo debito, secondo le disposizioni ministeriali vigenti.

A nessun docente è consentito allontanarsi temporaneamente o totalmente dall'Istituto durante le ore di lezione o nelle ore a disposizione. Casi eccezionali vanno fatti presente solamente al Capo d'Istituto o ad un suo delegato, il quale decide in merito.

E' vietato inoltre ai docenti allontanarsi dalla propria classe se non per inderogabili, temporanee, necessità e solo dopo aver affidato la classe alla sorveglianza di un altro docente, di un collaboratore tecnico o di un ausiliario.

### **Art.3 Accesso di estranei alla scuola**

E' fatto divieto a tutti gli alunni della scuola di favorire l'accesso di persone estranee all'Istituto.

#### **Art.4 Assemblee**

Alle assemblee di classe o di Istituto possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico o un suo delegato, anche gli insegnanti che lo desiderano.

Durante le assemblee degli alunni i docenti devono restare a disposizione della scuola e vigilare sul corretto e ordinato svolgimento dell'assemblea, ciascuno per la durata del proprio orario di servizio.

#### **Art. 5 Commissioni di studio**

Al fine di affrontare e risolvere con tempestività ed in modo adeguato problemi vari e specifici che possono presentarsi, il Collegio Docenti ed il Consiglio di Istituto promuovono la formazione di Commissioni di studio, interessate a specifici settori, formate da operatori scolastici, con o senza l'ausilio di esperti esterni.

#### **Art. 6 Visite di istruzione e professionali**

Momento fondamentale dell'attività didattica sono le visite professionali come anche la partecipazione a manifestazioni ed esercitazioni esterne, sempre che rientrino nell'attività programmata dai docenti. Esse vanno favorite ed incentivate, organizzate in un piano di attività annuale e concordate all'interno del Consiglio di Classe.

I viaggi, le gite, le visite d'istruzione e professionali non devono avere carattere ricreativo né essere momenti puramente occasionali ed episodici, slegati dal lavoro programmato; saranno determinati da esigenze educative e didattiche e strettamente inseriti in piani operativi predisposti dai Consigli di Classe e dal Collegio docenti, secondo criteri, metodi e suggerimenti approvati dal Consiglio di Istituto.

I docenti che, previa autorizzazione organizzano visite d'istruzione o sopralluoghi aziendali ecc., sono

pregati di annotarlo sul registro di classe almeno cinque giorni prima.

#### **Art.7 PCTO**

La scuola favorisce la partecipazione degli allievi al tirocinio professionale in aziende.

Gli stage andranno programmati dai Consigli di Classe e regolamentati attraverso la stipulazione di una convenzione.

I periodi trascorsi presso le aziende saranno valutati a tutti gli effetti come attività didattica.

L'attività di alternanza scuola- lavoro è un'attività obbligatoria, facente parte del curriculum scolastico, che consta di 210 da svolgere nel triennio terminale

#### **Art.8 Rapporti e gemellaggio**

Possono essere stabiliti rapporti temporanei o permanenti con Istituti analoghi, italiani o stranieri, con scambio di allievi e professori, esperienze congiunte, studiate e coordinate in uno spirito di partecipazione stimolante e proficuo. Esse saranno predisposte e programmate dal Collegio Docenti e dalle Assemblee dei genitori e degli alunni e approvate dal Consiglio di Istituto.

#### **Art. 9 Educazione fisica**

L'insegnante è tenuto ad accompagnare in palestra gli alunni ed a riaccompagnarli nell'Istituto curando il prelievo e la restituzione del registro di classe.

#### **Art. 10 Laboratori ed attrezzature varie di pertinenza dell'Istituto**

Per ogni settore sono nominati, all'inizio dell'anno scolastico, uno o più responsabili che garantiscano il corretto uso e funzionamento delle attrezzature di proprietà dell'Istituto. Alla scelta dei testi e all'acquisto dei materiali sono chiamate a concorrere tutte le componenti scolastiche tramite richieste motivate ai responsabili di ogni settore.

#### **Art.11 Biblioteca**

La biblioteca scolastica è uno strumento fondamentale per una moderna concezione della didattica, essa mette a disposizione degli studenti, docenti e personale della scuola, materiale documentario specializzato relativo alle materie di insegnamento. E' quindi momento essenziale della ricerca e della crescita culturale e civile dello studente. Consente di ampliare ed approfondire interessi personali, oltre ad essere, mediante i testi di saggistica, letteratura e narrativa, compagna di svago, di riflessione e maturazione.

Il Collegio Docenti, all'inizio dell'anno scolastico, nomina i responsabili della biblioteca che si occuperanno, stabilendo un apposito orario di accesso, di curare il prestito e la restituzione dei libri.

Tutti i lettori che sono ammessi alla biblioteca hanno diritto alla consultazione delle opere. Gli studenti, in generale, devono chiedere autorizzazione verbale ad un insegnante durante le ore di lezione. Nelle ore mattutine o pomeridiane libere non è prevista nessuna formalità. accesso alla consultazione e al prestito durante le ore di apertura.

Per ottenere un libro in prestito è sufficiente compilare un apposito registro in cui viene annotato autore, titolo e data di restituzione. Possono essere presi in prestito 1 o 2 volumi per la durata di un mese. Sono escluse dal prestito le opere di consultazione.

Nel caso di non restituzione del libro, il lettore è tenuto a riacquistarlo o a rifonderne il prezzo di listino. Prima di infliggere al lettore qualsiasi penalità, si provvede ad inviare una lettera di sollecito.

#### **Art. 12 Divieto di fumare**

Per la salvaguardia della salute e nel rispetto delle norme vigenti, è fatto a tutti assoluto divieto di fumare nei locali dell'Istituto compresi gli spazi esterni fino al confine perimetrale. Il divieto è esteso anche alla cosiddetta sigaretta elettronica.

Per i trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla legge.

#### **Art. 13 Droga-Alcol**

La detenzione, il consumo e lo spaccio di droga di qualunque tipo sono assolutamente proibiti e vengono sanzionati secondo quanto dispone il presente Regolamento, fatte salve ulteriori misure repressive previste dalla legge.

È altresì sanzionabile a livello disciplinare l'assunzione di bevande alcoliche negli spazi di pertinenza dell'Istituto e nel corso delle attività scolastiche di ogni tipo.

#### **Art. 14 Divieto utilizzo cellulari e dispositivi**

L'uso dei telefoni cellulari da parte degli studenti durante il tempo scuola è vietato.

Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998), così come richiamati dalla circolare ministeriale del 15 marzo 2007 ("Linee d'indirizzo e indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari").

Si precisa che gli studenti devono tenere il cellulare nello zaino. In caso di uso non autorizzato, il personale docente provvederà a richiamare o nell'ipotesi di reiterazione, ad ammonire con nota scritta lo studente. Nei casi più ostinati, il Dirigente può, disporre la convocazione di un genitore. E' fatto assoluto divieto di ricaricare i cellulari in classe.

#### **Art. 15 Divieto di registrazione**

L'uso di telecamere, videocamere, fotocamere, dispositivi di registrazione sonora ed altri apparecchi di questo tipo, anche di quelli presenti all'interno dei telefoni cellulari, è sempre vietato nell'ambito dell'istituto, se non in presenza di un esplicito, consapevole e comprovabile consenso espresso da chi è fatto oggetto di tali riprese e dalla direzione della scuola. Per ciò che riguarda i provvedimenti disciplinari in caso di trasgressione si rinvia alla Tabella delle infrazioni e delle sanzioni.

#### **Art. 16 Divieto di introduzione di oggetti estranei all'attività didattica**

È vietato introdurre a scuola oggetti pericolosi o estranei all'attività scolastica come videogiochi, giochi e carte da gioco o altro che non sia funzionale allo svolgimento delle lezioni.

#### **Art.17 Colloqui con i genitori**

Per facilitare i rapporti scuola/famiglia, oltre ai previsti colloqui collettivi, i docenti si renderanno disponibili, previo appuntamento, un'ora alla settimana.

### **PARTE 2-INGRESSO, RITARDI, GIUSTIFICAZIONI, PERMESSI E SANZIONI DISCIPLINARI**

La puntualità e la correttezza di comportamento rientrano nelle qualità e nello stile di vita che l'Istituto si prefigge di far acquisire ai propri allievi, nel rispetto di se stessi e degli altri.

#### **Art. 18 Orario delle lezioni**

Gli alunni entrano nella Scuola nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni.

L'orario delle lezioni va rispettato integralmente.

Per esigenze interne di Istituto l'orario potrebbe subire variazioni che potrebbero comportare ingressi posticipati e/o uscite anticipate.

I genitori verranno avvisati tramite comunicazione agli alunni di cui verrà apposta annotazione sul Registro di Classe e nel Registro elettronico.

#### **Art. 19 Assenze**

1. "Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato" così come da DPR 122/2009.
2. Le assenze vanno giustificate sull'apposito cartellino dall'insegnante della prima ora. Per il ritiro del cartellino delle giustificazioni deve essere depositata la firma di uno dei genitori, o di colui che ne fa le veci, con l'esibizione del documento di identità. Il genitore firmatario giustificherà l'alunno minorenne mentre i maggiorenni hanno diritto all'autogiustificazione.
1. Dopo quattro diverse giustificazioni nel cartellino, la quinta assenza, per gli alunni minori, potrà essere giustificata esclusivamente con la presenza di un genitore, in vicepresidenza dai collabori del Dirigente. Dopo cinque giorni di assenze continuative, qualora siano dovute a malattia, l'allievo è tenuto a giustificare con certificato medico attestante la durata della malattia e l'avvenuta guarigione o l'assenza di malattie contagiose.
2. Se le assenze sono determinate da altre cause, possono essere giustificate solo con la presenza del genitore.

- a) Entro i 2 giorni successivi all'assenza gli alunni minorenni sprovvisti di libretto personale per la richiesta di giustificazione o non accompagnati dai genitori, verranno sanzionati con nota disciplinare.
- b) Entro i 2 giorni successivi all'assenza gli alunni maggiorenni sprovvisti di libretto personale per la richiesta di giustificazione non saranno ammessi in Istituto.

### **Art. 20 Ingressi in ritardo**

Gli alunni ritardatari saranno ammessi dai docenti della prima ora entro le ore 8.50 (Ritardo Breve). Dopo tale ora gli studenti ritardatari saranno ammessi in classe all'inizio della seconda ora di lezione alle ore 9,20 dal docente della seconda ora.

Non sono ammesse entrate in ritardo oltre tale orario, in quanto turbano la normale attività didattica e non sono coerenti con il progetto educativo formativo.

Le ore di lezione non effettuate verranno conteggiate ai sensi dell'art.19 comma 1 del presente Regolamento.

L'abuso degli ingressi in ritardo influenzerà la valutazione del voto di condotta.

L'entrata in ritardo deve essere giustificata o immediatamente ( se l' interessato è maggiorenne) o, se minorenne, il giorno successivo nel cartellino personale.

Nel caso siano accompagnati da un genitore o il motivo del ritardo sia dovuto a disservizi dei trasporti pubblici o a visite mediche certificate, gli studenti potranno accedere alla scuola,.

### **Art. 21 Concessione di permessi**

Le richieste di uscita anticipata debitamente motivate, debbono essere presentate - anche da parte degli alunni maggiorenni - con almeno 2 giorni di anticipo; riguardano di norma solo l'ultima ora della giornata e possono essere concesse in via straordinaria per non più di una volta al mese. I genitori possono prelevare in qualunque momento i figli da scuola con giustificazione da annotarsi sul libretto personale, con la firma del docente in servizio, e sul registro di classe.

L'uscita anticipata di alunni minorenni è concessa solamente in presenza del genitore (o di un delegato del genitore, munito di documento di identità e di copia del documento del delegante) .

Ad inizio anno, previa richiesta scritta dei genitori, sono valutate le richieste di uscita anticipata permanenti, legate all'orario dei mezzi pubblici o a particolari difficoltà di trasporto. I permessi di uscita anticipata non possono essere concessi per un tempo superiore ai 10 minuti giornalieri.

Le indicazioni di cui sopra valgono anche per gli studenti maggiorenni.

Le ore di lezione non effettuate verranno conteggiate ai sensi dell'art. 19 comma 1 del presente Regolamento.

### **Art. 22 Assenze collettive**

La scuola ha l'obbligo di vigilanza e di controllo dell'assenteismo, soprattutto se sistematico nell'interesse degli alunni e per salvaguardare il diritto allo studio.

1. Verranno puniti i casi di astensione collettiva dalle lezioni non adeguatamente motivata informando tempestivamente le famiglie e adottando, all'occorrenza, equi ed opportuni provvedimenti a carattere disciplinare .
2. Nel caso che un alunno durante i giorni di astensione collettiva sia assente per motivi di salute, dovrà fornire, entro i 2 giorni successivi al rientro in classe, idonea certificazione.

Non sono giustificabili le assenze degli studenti dalle lezioni per sciopero quando lo sciopero è stato proclamato per il personale della scuola. Qualora i singoli studenti ritengano di aderire a manifestazioni regolarmente indette dagli organismi studenteschi che comportino l'astensione dalle lezioni, la giustificazione firmata dal genitore dovrà recare l'indicazione dei reali motivi dell'assenza (partecipazione a manifestazione studentesca organizzata).

In caso di astensione collettiva arbitraria dalle lezioni, i singoli Consigli di classe sono tenuti a pronunciarsi adottando provvedimenti che possono incidere sulla determinazione del voto di

condotta. Analoghe misure verranno adottate qualora l'assenza si verifichi in occasione di attività didattiche cogestite da parte di alunni e docenti, tornei sportivi, iniziative di carattere culturale.

### **Art. 23 Cartellino delle giustificazioni**

Gli alunni devono portare a scuola il cartellino delle giustificazioni che all'atto della consegna deve essere firmato (con l'esibizione di un documento di identità) da uno dei due genitori o da chi ne fa le veci e controfirmato dal Preside o da un suo delegato.

E' assolutamente vietato manomettere il cartellino delle giustificazioni e personale ed apportare correzioni di qualsiasi genere sulle giustificazioni.

In caso di smarrimento, deterioramento o esaurimento degli spazi predisposti per le giustificazioni, il genitore o l'alunno, se maggiorenne, può richiederne per iscritto il duplicato alla segreteria dell'Istituto, previo pagamento di una somma di denaro nella misura prevista annualmente dal Consiglio d'Istituto.

### **Art. 24 Norme di comportamento**

L'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione non si prefigge solo lo scopo di preparare gli allievi al lavoro in albergo ed in aziende ristorative ma mira a fornire un solido bagaglio culturale ed una formazione civile ed umana tale da consentire loro di inserirsi nella società in maniera attiva e partecipativa.

Per raggiungere questi obiettivi è necessario anche che gli alunni acquisiscano nozioni teoriche e pratiche attraverso l'attività nelle aule e nei laboratori, ma soprattutto che apprendano quel modo di comportarsi indispensabile per un adeguato e proficuo inserimento in ogni azienda ricettiva o ristorativa di un certo livello.

La vita all'interno dell'Istituto deve essere quindi orientata a questo fine.

Alcune delle norme di comportamento che sono indicate nel regolamento (anche se sono semplici norme di buona educazione) vigono nei migliori alberghi e tutti gli alunni, indipendentemente dalla classe frequentata, dal corso o dal momento, sono tenuti ad osservarle:

1. Tutti gli allievi sono tenuti a presentarsi in Istituto in orario.
2. Al suono della campana gli allievi devono entrare in classe in modo ordinato e silenzioso, senza sostare nell'atrio, nelle scale o nel corridoio.
3. L'abbigliamento deve sempre essere decoroso e consona all'istituzione scolastica.
4. Durante le ore di lezione non è consentito mangiare o bere.
5. E' vietato l'uso di telefoni cellulari o di altri apparecchi elettronici.
6. I rifiuti, differenziati, vanno buttati esclusivamente negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.
7. L'uscita dall'aula durante le ore di lezione avviene per giustificati motivi. In nessun caso è consentita l'uscita a più di un alunno per volta.
8. Nel cambio dell'ora di lezione gli alunni non debbono mai abbandonare l'aula e dovranno attendere l'insegnante all'interno della stessa.
9. E' assolutamente vietato agli alunni, singolarmente o in gruppi, "girare" per le varie classi dell'Istituto per qualsiasi comunicazione ed a qualsiasi titolo, senza essere in possesso di un'autorizzazione scritta dal capo d'Istituto.
10. Gli alunni membri degli Organi Collegiali dell'Istituto hanno a loro disposizione un apposito spazio nell'albo esposto nell'atrio della scuola per le loro informazioni o comunicazioni. Eventuali avvisi o comunicati urgenti ed importanti possono essere portati a conoscenza degli alunni durante le ore di lezione soltanto da persone autorizzate dalla Presidenza.
11. E' doveroso il rispetto per tutto il patrimonio dell'Istituto e del personale della scuola, dai luoghi di

incontro ai laboratori, dalle aule ai bagni, dalle suppellettili alle attrezzature didattiche e scientifiche, ed necessario l'impegno comune affinché esso sia mantenuto integro ed efficiente.

12. Di eventuali danni saranno chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati e chiamati a risarcire il danno.
13. Il materiale di supporto didattico deve essere preventivamente richiesto dagli insegnanti agli ausiliari che provvederanno a portarlo in aula.
14. Si fa presente che i Registri di Classe sono documenti ufficiali la cui manomissione comporta gravi sanzioni disciplinari e conseguenze penali.
15. Tutti gli allievi sono tenuti a presentarsi nei laboratori puntualmente, provvisti di divisa completa, perfettamente pulita ed ordinata per non incorrere in sanzioni disciplinari.
16. Nei laboratori gli insegnanti tecnico-pratici di ogni sezione indicheranno, se necessario, le normative specifiche riguardanti il comportamento, l'abbigliamento e l'uso dei laboratori in relazione al settore professionale per cui vengono preparati gli alunni.
17. Tutti gli alunni devono essere provvisti dell'abbigliamento idoneo allo svolgimento dell'attività fisica nelle ore dedicate all'attività motoria e seguire le indicazioni fornite loro dai Docenti della materia.

### **Art. 25 Comportamenti sanzionabili**

Tutti i comportamenti in contrasto con i principi generali del vivere civile e con i doveri degli studenti di cui all'art. 3 dello "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" (DPR 24 giugno 1998 N. 249 come modificato dal DPR 21 novembre 2007 N. 235) sono soggetti a sanzioni.

Possono essere sanzionati, ai sensi del presente Regolamento, anche fatti o comportamenti, strettamente legati con le attività, il personale e gli utenti della scuola, che, pur avvenendo fuori dalla scuola, sono riconducibili alla vita scolastica, costituendone premessa o in seguito ai quali le relazioni all'interno dell'Istituto possono essere compromesse. Sono altresì sanzionabili i comportamenti compiuti fuori dall'orario e dall'ambiente scolastico che danneggino l'immagine dell'Istituto.

### **Art. 26 Autodisciplina**

L'abitudine ad un comportamento corretto improntato al rispetto di sé e degli altri e delle regole della convivenza civile deve caratterizzare tutti i momenti dell'attività scolastica.

Un atteggiamento di cattiva educazione, l'uso del turpiloquio o di termini ed espressioni offensive, il commettere atti di vandalismo o di violenza verso persone o cose integrano una condotta comunque riprovevole, che gli alunni devono responsabilmente evitare.

Si richiede a tutti un abbigliamento ordinato e decoroso, consono all'ambiente di un'Istituzione scolastica.

### **Art. 27 .Rispetto degli spazi interni ed esterni**

Gli alunni e tutto il personale scolastico sono tenuti al rispetto delle regole che il Dirigente scolastico stabilisce per l'uso del parcheggio, del cortile e degli spazi esterni all'Istituto.

L'Istituto declina qualsiasi responsabilità per furti o danneggiamenti, non essendo prevista alcuna sorveglianza.

La scuola è di tutti: pertanto tutti devono rispettare l'ambiente utilizzando gli appositi bidoni per i rifiuti, osservando le regole della raccolta differenziata.

È vietato consumare cibi e bevande in aula durante lo svolgimento delle lezioni.

### **Art. 28. Rispetto della cosa pubblica**

Gli alunni sono tenuti al rispetto della cosa pubblica: strutture, arredi, attrezzature, suppellettili scolastiche, locali, aule, macchinari di varia natura e tipologia.

In caso di danno provocato per dolo o negligenza, restando fermo l'aspetto disciplinare a norma del presente Regolamento, il responsabile è tenuto al rimborso del danno.

Se non è possibile risalire al responsabile, la classe o le classi coinvolte risarciscono il danno, suddividendo la spesa.

### **Art. 29. Uscita dall'aula**

Durante le ore di lezione gli alunni non possono uscire dall'aula salvo casi di necessità.

L'autorizzazione è data dal docente, che se ne assume la piena responsabilità, ad un alunno per volta.

Nel cambio delle ore gli alunni devono restare in aula: l'uscita, eventualmente, è autorizzata dal docente che subentra.

In occasione dei compiti in classe, gli alunni che hanno già ultimato il loro lavoro devono fermarsi in aula sotto la diretta sorveglianza del docente.

A nessun alunno è permesso girare o sostare arbitrariamente nei corridoi, nei bagni o nei ballatoi.

Come per ogni altra violazione del regolamento, ogni docente - anche esterno al Consiglio di Classe dell'alunno - può assegnare una nota disciplinare per sanzionare inadempienze.

### **Art. 30 Bullismo e cyberbullismo**

L'Istituto vieta e conseguentemente sanziona tutte le forme di bullismo e di cyberbullismo, al fine di tutelare il rispetto, la dignità e l'integrità delle persone.

La pratica del bullismo consiste in ripetute azioni violente ed intimidatorie esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima. Tali azioni possono consistere in molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, minacce, generalmente attuate in ambiente scolastico, durante le ore di lezione o l'intervallo, o nel tragitto casa -scuola o scuola-casa, anche a bordo di mezzi pubblici, finalizzate all'isolamento fisico e sociale della vittima.

Per una definizione di cyberbullismo si rimanda direttamente alla Legge 29 maggio 2017 n. 71, secondo cui con questo termine deve intendersi "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo". Sono sanzionabili pertanto:

- i litigi online con l'uso di linguaggio violento e volgare (flaming);
- le molestie con l'uso ripetuto di linguaggio offensivo (harassment);
- l'invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche (cyberstalking);
- la denigrazione attraverso la pubblicazione, all'interno di comunità virtuali (newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet..), di dicerie e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;

la registrazione delle confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato in un clima di fiducia e poi inserite in un blog pubblico (outing estorto);

- l'insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima (impersonificazione);
- l'invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale (sexsting).

Vengono considerate condotte deplorable e, come tali, sanzionabili anche i comportamenti dei compagni sostenitori del bullo perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso e silenzio contribuiscono a rafforzare il comportamento violento.

### **Art. 31 Sanzioni e provvedimenti disciplinari**

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.

Agli studenti il cui comportamento risultasse in contrasto con i doveri elencati nel presente Regolamento

vengono irrogate le seguenti sanzioni:

- a - Ammonizione verbale
- b - Nota disciplinare da annotarsi sul registro di classe e nel registro elettronico da parte del docente
- c - Nota disciplinare del Dirigente Scolastico
- d - Allontanamento dalle lezioni e dalla comunità scolastica fino a un massimo di 15 gg
- e - Allontanamento dalle lezioni a tempo indeterminato
- f - Allontanamento immediato e coatto per gravi violazioni.

L'irrogazione delle sanzioni avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (in particolare dello Statuto delle studentesse e degli studenti) e dal presente Regolamento.

### **Art. 32 Provvedimenti disciplinari**

In caso di infrazioni disciplinari commesse dall' alunno, il Coordinatore, ove lo ritenga opportuno potrà chiedere al Dirigente la convocazione del Consiglio di Classe per l'adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari.

Le note disciplinari che comportano la sospensione dell'alunno dalle attività didattiche devono riguardare un comportamento di effettivo disturbo della lezione. Il docente che ritenga il comportamento di un alunno meritevole di sanzione da comminare in Consiglio di Classe, dovrà fare esplicita richiesta di convocazione al Coordinatore di classe che la inoltrerà all'ufficio di Presidenza.

### **Art. 33 L'organo di disciplina**

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai 15 giorni sono sempre adottati dal Consiglio di Classe; l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni è deliberato dal Consiglio d'Istituto.

### **Art. 34 La procedura disciplinare**

Nessuno studente può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esprimere le proprie ragioni.

Lo studente è sempre invitato a proporre le proprie deduzioni in occasione della contestazione degli addebiti.

### **Art. 35 L'organo di garanzia**

Entro 15 giorni dalla irrogazione della sanzione, lo studente maggiorenne o il genitore o chi ne fa le veci può ricorrere all'Organo di Garanzia composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede, da due docenti, da uno studente e da due genitori ,individuati dai competenti organi collegiali.

### **Art. 36 Assemblee degli studenti**

Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione alla formazione culturale e civile degli studenti.

Le assemblee studentesche possono essere di classe o di Istituto.

Le norme vigenti, integrate dove occorra da deliberazioni dei competenti organi dopo accordi organizzativi tra i rappresentanti degli studenti e il Dirigente Scolastico, stabiliscono che gli studenti hanno facoltà di riunirsi per studiare insieme, costituire seminari e gruppi di studio, tenere assemblee plenarie e parziali che trattino problemi scolastici, culturali e sociali e formulino proposte e richieste. E' consentito lo svolgimento di un'assemblea di Istituto e di una di classe al mese nei limiti, la prima, delle ore di lezione di una giornata, la seconda, di due ore.

L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Non possono essere svolte assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.

Alle assemblee d'Istituto svolte durante l'orario delle lezioni possono partecipare, se richiesti, esperti in campo sociale, culturale, artistico e scientifico, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire all'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto.

Alle assemblee possono partecipare, oltre al Dirigente Scolastico od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.

In relazione al numero degli alunni e alla mancata disponibilità all'interno dell'Istituto di locali adeguati, l'assemblea di Istituto si articolerà per classi parallele e pertanto si riuniranno, col medesimo ordine del giorno, in tre giornate diverse, tutte le prime classi, tutte le classi seconde e terze, le classi quarte e quinte.

E' possibile, in casi particolari, riunirsi in assemblea unitaria scegliendo, in tal caso, un locale idoneo. Gli alunni partecipanti alle Assemblee dovranno nominare un presidente ed un segretario che dovrà provvedere alla stesura del verbale dell'assemblea.

I tre presidenti si riuniranno, ove necessario, per sintetizzare l'andamento delle tre assemblee e, qualora si fosse provveduto a votazioni, per effettuare il conteggio dei voti ed inviare agli organi competenti le relative proposte.

### **Art. 37 Comitato studentesco**

Per garantire l'unitarietà della decisione assembleare e consentire un sistematico collegamento fra le diverse assemblee, nel rispetto delle varie esigenze, potrà essere istituito un comitato studentesco formato dai rappresentanti dei Consigli di classe,

i presidenti delle diverse assemblee di classi parallele ed i rappresentanti della componente studentesca in seno al Consiglio di Istituto.

Il comitato potrà riunirsi sia per richiedere le assemblee e stabilirne l'ordine del giorno, sia, successivamente per coordinare e sintetizzarne i risultati.

### **Art.38 Validità ed eventuale modifica del presente**

Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto, secondo le modalità previste dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

### **TABELLA DELLE INFRAZIONI E RELATIVE SANZIONI IN ALLEGATO AL PRESENTE REGOLAMENTO**

